

Strasburgo, 5.2.2013
SWD(2013) 22 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo

e

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

{COM(2013) 44 final}
{COM(2013) 45 final}
{SWD(2013) 21 final}

INTRODUZIONE – NECESSITÀ DI AGGIORNARE IL QUADRO VIGENTE IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

L'UE ha messo in atto un quadro articolato per lottare contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. Nel corso degli anni alle norme di tale quadro sono state apportate modifiche, che ne hanno tra l'altro esteso l'ambito di applicazione nell'intento di precludere ulteriori vie potenzialmente percorribili da criminali e terroristi.

La realtà ci ricorda tuttavia continuamente che, per quanto robusto, nessun quadro può garantire appieno l'azzeramento delle attività di riciclaggio. L'accusa di riciclaggio rivolta ad HSBC e la sua recente ammissione di colpevolezza sono soltanto l'ultimo esempio di ciò che può verificarsi in assenza di vigilanza e controlli sufficienti. Le ammende sempre più elevate inflitte dalle autorità di regolamentazione in tali casi sono da un lato la conferma della determinazione internazionale a far rispettare le norme, dall'altro un ammonimento per le altre parti interessate circa le potenziali conseguenze di eventuali carenze nei loro sistemi.

Le autorità di regolamentazione e i responsabili politici non devono restare inerti di fronte ai rischi. I criminali sono alla costante ricerca di nuove falle da sfruttare. L'importo dei proventi di attività criminose che si tenta di far entrare nel sistema finanziario occultandone l'origine illecita è veramente enorme. Un recente studio delle Nazioni Unite ha stimato che l'importo dei fondi a rischio riciclaggio è annualmente pari a circa 1 600 miliardi di USD, il 2,7% del PIL mondiale, e che però meno dell'1% dei fondi riciclati sono intercettati dalle autorità preposte all'applicazione della legge e i sequestri effettivi ammontano a meno dello 0,2%.

Per questi motivi, sono stati avviati lavori per aggiornare e rafforzare gli standard internazionali vigenti. Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha pubblicato una nuova serie di standard rivisti nel febbraio 2012 e darà inizio al processo di valutazione della conformità degli ordinamenti nazionali entro la fine del 2013. I nuovi standard consentiranno alle autorità nazionali di esercitare un'azione più incisiva contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo a tutti i livelli – a partire da quello dell'identificazione del cliente che apre un conto in banca fino a quello delle attività di investigazione, perseguimento e confisca dei beni. Essi avranno maggiore efficacia nel contrastare il riciclaggio dei proventi della corruzione e dei reati fiscali e rafforzeranno i requisiti riguardanti le situazioni a più elevato rischio; inoltre consentiranno ai paesi di adottare un approccio più mirato basato sui rischi.

Parallelamente a questo processo, la Commissione europea ha intrapreso il riesame del quadro UE e nel mese di aprile ha pubblicato una relazione sull'attuazione della terza direttiva antiriciclaggio¹.

Da questo lavoro è emerso che il quadro dell'UE dovrà evolversi e adeguarsi ai cambiamenti: occorrerà dare maggiore importanza all'efficacia dei regimi volti a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, rendere più chiare e coerenti le norme di tutti gli Stati membri e ampliare l'ambito di applicazione onde far fronte a nuove minacce e vulnerabilità.

¹ Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

I problemi del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo - chi è interessato e in che modo.

Vi è un ampio consenso a livello mondiale e a livello politico che possono verificarsi danni immensi se i sistemi finanziari non sono sufficientemente protetti dall'abuso criminale o terroristico. I sistemi che non sono in grado di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo si espongono in particolare a:

- il rischio sociale che detti proventi vengano riutilizzati in attività criminose e terroristiche;
- gli effetti economici negativi derivanti da perturbazioni dei flussi di capitale internazionali, dalla diminuzione degli investimenti e dal rallentamento della crescita economica;
- l'instabilità dei mercati finanziari derivante dalla riluttanza degli altri intermediari finanziari a concludere affari, cattiva reputazione, calo della fiducia e rischi prudenziali.

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo hanno effetti, seppure di natura diversa, per un'ampia gamma di parti interessate:

- gli **enti obbligati** che dovrebbero mantenere il sistema sicuro eseguendo verifiche e controlli, i quali subirebbero conseguenze se i loro sistemi fossero giudicati inadeguati;
- le **autorità pubbliche** che debbono far rispettare le norme e proteggere il sistema da abusi criminali o terroristici;
- i **clienti** degli enti obbligati, che devono sostenere l'onere dei controlli rafforzati e di un accesso potenzialmente ridotto a determinati servizi;
- la **comunità imprenditoriale**, che sopporta i controlli e le restrizioni, ma che trae vantaggio dalla solidità e dalla sicurezza del sistema finanziario;
- gli **autori** di atti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i cui costanti tentativi di sfruttare eventuali carenze del sistema debbono essere stroncati;
- i **cittadini e la società** all'interno dell'UE, che devono essere protetti dagli atti terroristici, dai danni provocati dall'aumento della criminalità finanziata dai proventi di reati, dalla perdita di benessere risultante dall'evasione fiscale e dai danni inferti all'integrità del mercato o alla fiducia;
- la **società e i governi** dei paesi terzi, se il sistema UE è utilizzato per trasferire proventi illeciti derivanti dalla corruzione e criminalità in tali paesi.

Il sistema UE di prevenzione

L'Unione europea si è dotata di un quadro che mira a mantenere il sistema finanziario al riparo dal riciclaggio dei proventi di attività criminose e dal finanziamento del terrorismo. Il quadro si basa, in larga misura, sugli standard internazionali adottati dal GAFI, di cui la Commissione europea è membro fondatore. Il quadro regolamentare dell'UE contiene norme che impongono agli enti finanziari e ad altri enti e persone obbligati di adottare misure per evitare di essere utilizzati a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le cause dei problemi

Poiché i rischi cui il sistema finanziario è esposto dai soggetti implicati nel riciclaggio dei proventi di attività criminose o nel finanziamento del terrorismo sono in costante evoluzione, il quadro per la loro prevenzione deve essere solido, flessibile e aggiornato. I servizi della Commissione hanno individuato tre settori principali in cui l'attuale quadro necessita modifiche:

1. **le norme in vigore non sono coerenti con la recente revisione degli standard internazionali in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.** - Valutazioni reciproche degli Stati membri (attraverso il Gruppo d'azione finanziaria internazionale o il Moneyval) hanno evidenziato alcune incongruenze tra la terza direttiva anti-riciclaggio e le raccomandazioni del GAFI. Inoltre, il GAFI ha ampliato in più punti le raccomandazioni, rendendo così obsolete parti del quadro vigente. Per esempio, nelle relazioni di valutazione reciproca gli obblighi semplificati di verifica della clientela (due diligence) previsti dalla terza direttiva antiriciclaggio sono stati criticati in quanto non al passo con le raccomandazioni del GAFI. Il GAFI ha inoltre esteso l'ambito d'applicazione delle sue raccomandazioni allargando la categoria delle persone politicamente esposte. Questa non conformità agli standard internazionali ha un impatto sulla reputazione per gli Stati membri e l'Unione europea nel suo complesso.
2. **La vigente normativa UE è interpretata in maniera diversa nei vari Stati membri.** - Il processo di revisione della Commissione ha rivelato vari settori in cui le norme vigenti sono interpretate in modo diverso. Tra gli esempi rientrano l'obbligo di identificare il titolare effettivo di una persona giuridica e la coerenza dei dati statistici. Tali situazioni comportano rischi per il mercato interno e creano difficoltà di messa in conformità per le imprese che operano a livello transfrontaliero.
3. **Vi sono carenze e lacune connesse alla vigente normativa UE.** - Data l'evoluzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, è importante che il quadro dell'UE sia in grado di rispondervi in modo robusto ma flessibile. Il processo di revisione della Commissione ha evidenziato preoccupazioni in merito all'applicazione della direttiva in vigore per quanto riguarda i servizi di gioco d'azzardo e i commercianti di beni di elevato valore, per i quali le norme non sono considerate sufficientemente robuste. Il rafforzamento delle norme sarà un passo avanti per affrontare tali rischi e porrà la normativa UE all'avanguardia degli standard internazionali.

Scenario di base

La natura delle minacce legate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è in continua evoluzione e richiede una risposta proporzionata. Se non dovessero essere adottate misure, vi sarebbero le seguenti conseguenze:

1. il quadro dell'UE non sarebbe in linea con gli standard internazionali. Dato il rischio di ricevere relazioni di valutazione reciproca critiche, gli Stati membri potrebbero essere tentati di adeguare individualmente le rispettive discipline, con conseguente frammentazione e mancanza di convergenza;

2. le incertezze dovute alla diversa applicazione delle norme a livello nazionale persisterebbero e metterebbero in discussione il mercato interno;
3. qualora le risorse non venissero calibrate meglio sui rischi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'UE sarebbe vulnerabile alle nuove minacce emergenti.

2. ANALISI DELLA SUSSIDIARIETÀ

I flussi di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario nonché costituire una minaccia per il mercato interno. Tuttavia, eventuali misure adottate esclusivamente a livello degli Stati membri potrebbero avere effetti negativi sul mercato unico dell'UE e determinare una risposta frammentaria. L'azione dell'UE è giustificata al fine di affrontare la minaccia globale legata al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo e di mantenere pari condizioni di concorrenza in tutta l'UE.

3. OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA UE

L'obiettivo generale della revisione della disciplina antiriciclaggio è tutelare il sistema finanziario e il mercato unico da abusi da parte di criminali che cercano di riciclare i proventi di attività illecite o da parte di terroristi che tentano di finanziare attività o gruppi terroristici. La Commissione ha individuato quattro grandi obiettivi, ovvero rafforzare il mercato interno riducendo la complessità delle operazioni transfrontaliere, salvaguardare gli interessi della società dalla criminalità e da atti terroristici, salvaguardare la prosperità economica dell'Unione europea garantendo un efficiente contesto imprenditoriale e contribuire alla stabilità finanziaria, proteggendo la solidità, il corretto funzionamento e l'integrità del sistema finanziario. Essi sono supportati da obiettivi specifici riguardanti il miglioramento dell'efficacia dei regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e il mantenimento della reputazione del sistema finanziario dell'UE. Gli obiettivi operativi rapportati alle cause dei problemi completano il quadro nell'ambito del quale sono state esaminate le varie opzioni di modifica della legislazione.

4. OPZIONI POLITICHE

Per quanto riguarda le opzioni politiche, la valutazione dell'impatto esamina una serie di misure/dimensioni intese a raggiungere i tre obiettivi operativi:

1. al fine di **garantire la coerenza con gli standard internazionali**, sono esaminate diverse opzioni in relazione ai seguenti aspetti:
 - l'inclusione dei reati fiscali nel quadro dell'UE;
 - l'introduzione di un'impostazione basata sul rischio;
 - l'approccio in materia di equivalenza/non equivalenza dei sistemi antiriciclaggio di paesi terzi;
 - l'introduzione di una vigilanza basata sul rischio;

- l'introduzione di nuovi requisiti per le persone politicamente esposte a livello nazionale/in organizzazioni internazionali;
 - il modo migliore per migliorare la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo;
 - l'adeguamento del regolamento sui trasferimenti di fondi ai nuovi standard internazionali (inclusione delle informazioni sul beneficiario, esenzioni dall'ambito di applicazione).
2. Al fine di **garantire la coerenza tra le norme nazionali e, se del caso, una certa flessibilità nella loro applicazione tramite il rafforzamento e il chiarimento degli attuali obblighi**, sono esaminate diverse opzioni in relazione ai seguenti aspetti:
- migliorare la raccolta e la trasmissione dei dati statistici;
 - chiarire in che modo debba applicarsi la soglia del 25% per l'identificazione del titolare effettivo;
 - introdurre nuove norme che chiariscano che le succursali e le controllate ubicate in Stati membri diversi da quello della sede amministrativa principale applicano le norme del paese ospitante e rafforzare gli accordi di cooperazione tra le autorità di vigilanza del paese di origine e quelle del paese ospitante;
 - rafforzare le sanzioni amministrative.
3. Per **garantire che le norme siano focalizzate sul rischio ed adeguate alle nuove minacce emergenti**, sono esaminate diverse opzioni in relazione ai seguenti aspetti:
- ampliare l'ambito di applicazione della direttiva ben oltre i "casinò" per includere l'intero settore del gioco d'azzardo;
 - chiarire l'interazione tra gli obblighi intesi a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e i requisiti in materia di protezione dei dati;
 - affrontare il problema delle vulnerabilità nel settore dei beni di valore elevato;
 - rafforzare i poteri delle unità di informazione finanziaria e la cooperazione tra di esse.

5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Non è possibile fornire un'accurata stima quantitativa dei vantaggi di disporre di norme aggiornate e conformi agli standard internazionali che siano coerenti in tutto il mercato interno. Tuttavia la Banca mondiale descrive tali vantaggi come segue: "... un quadro efficace di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo ha notevoli vantaggi per un paese, sia a livello interno che a livello internazionale. Tra questi vantaggi vi sono livelli più

bassi di criminalità e corruzione, una maggiore stabilità degli enti e dei mercati finanziari, effetti positivi sullo sviluppo economico e sulla reputazione nella comunità mondiale, migliori tecniche di gestione dei rischi per gli istituti finanziari del paese ed una maggiore integrità del mercato.”²

L’adeguamento agli standard internazionali più rigorosi, assieme alle altre modifiche proposte a seguito del processo di revisione della Commissione, dovrebbe costituire un consistente rafforzamento del quadro generale. Le modifiche previste dovrebbero significare che:

- un ambito di applicazione più ampio abbraccerà altre aree di rischio,
- dovrebbe essere rafforzato il rispetto delle norme a livello transfrontaliero,
- sarà garantita maggiore coerenza tra le norme nazionali,
- regole più mirate e sensibili al rischio dovrebbero garantire maggiore efficacia.

In termini di **impatto sui costi**, la valutazione dell’impatto riconosce che le implicazioni saranno molto diverse in funzione della situazione delle varie parti interessate. I più importanti fattori di costo connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio sono quelli legati ai costi iniziali una tantum relativi all’introduzione di nuovi sistemi, formazioni, consulenze, ecc. Sulla base di un precedente studio della Commissione³, è già evidente che il livello di tali costi dipenderà probabilmente in gran parte dal tipo di strategia adottata per garantire il rispetto delle norme (ad esempio una strategia che si concentra sui processi automatizzati invece che sui processi manuali). Sarà rilevante anche il grado di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso con la natura di ciascuna attività. Non si prevede che gli enti obbligati esistenti siano indebitamente toccati dai cambiamenti proposti, in quanto hanno già realizzato investimenti nei sistemi che dovrebbero poter essere adattati in modo relativamente agevole senza la necessità di nuovi e ingenti investimenti. Lo stesso non può tuttavia dirsi per gli enti che sono stati finora al di fuori del campo di applicazione delle norme antiriciclaggio, ma che in futuro dovranno applicare tali norme. Ciò vale, in particolare, per il settore del gioco d’azzardo, dove in alcuni Stati membri solo i casinò “tradizionali” sono attualmente nell’ambito di applicazione delle norme nazionali⁴. In caso di estensione delle misure esistenti (ad esempio, per quanto riguarda le persone politicamente esposte), saranno indispensabili risorse supplementari per eseguire i controlli necessari. L’ampliamento del campo di applicazione comporterà inoltre maggiori oneri per le autorità di vigilanza.

Dare maggiore importanza all’approccio basato sul rischio avrà implicazioni per i governi (che dovranno organizzare le valutazioni del rischio), le autorità competenti e le persone ed enti obbligati. Questi costi dovrebbero tuttavia essere controbilanciati da misure più mirate ed efficaci volte ad affrontare i rischi di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; ciò garantirà che il tempo e le risorse non siano spesi per la conformità tecnica, che potrebbe non concentrarsi sui rischi effettivi. È improbabile che i clienti siano direttamente interessati dai cambiamenti, anche se il livello di informazione che sono tenuti a fornire subirà modifiche (ad esempio, se sono persone politicamente esposte o clienti di nuovi enti inclusi nell’ambito di applicazione).

² Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Second Edition e Supplement on Special Recommendation IX, The World Bank/IMF, 2006.

³ Europe Economics: Study on the Cost of Compliance with Selected FSAP Measures, 5 January 2009.

⁴ Ciò è esaminato ulteriormente nell’allegato V.

Per quanto riguarda **altri effetti**, la valutazione dell'impatto fornisce un accurato esame delle conseguenze delle misure previste per:

- le parti interessate - sia quelle che rientrano nel campo di applicazione della disciplina esistente sia le altre parti interessate dalla modifica delle norme;
- i diritti fondamentali, dove è particolarmente importante assicurare un adeguato equilibrio tra l'esigenza di misure efficaci di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e il rispetto della protezione dei dati e della vita privata;
- le PMI, dove si fa una distinzione tra le conseguenze per le PMI che ricadono nel campo di applicazione del quadro della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le conseguenze per le PMI in generale;
- l'ambiente – dove non sono previsti impatti significativi;
- la dimensione internazionale, dove in particolare l'attuale approccio in materia di riconoscimento dell'equivalenza dei paesi terzi deve essere adattato all'approccio basato sul rischio; ciò dovrebbe significare che in futuro l'ubicazione geografica sarà solo uno dei fattori nel quadro di una valutazione più ampia dei rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

6. CONFRONTO DELLE OPZIONI

In termini di scelte politiche, la valutazione dell'impatto conclude che sarebbe opportuno seguire un approccio coerente a livello UE per l'applicazione degli standard internazionali, introducendo nel contempo ulteriori elementi di armonizzazione per migliorare la coerenza nel mercato interno ma lasciando la flessibilità necessaria per consentire agli Stati membri di far fronte alle nuove minacce emergenti.

In termini di scelte politiche dettagliate, la valutazione dell'impatto prende in considerazione un certo numero di settori specifici in funzione delle fonti di problemi identificate:

1. **le norme in vigore non sono coerenti con la recente revisione degli standard internazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo:** gli standard internazionali devono essere rispettati tenendo conto nel contempo delle specificità del mercato unico. In quest'ottica, la valutazione dell'impatto conclude che occorre modificare il quadro normativo in vigore per tener conto di quanto segue:
 - reati fiscali - devono essere inclusi tra i reati presupposto;
 - valutazioni dei rischi nazionali - devono essere obbligatorie, con la possibilità di elementi di valutazione sopranazionali;
 - regole relative agli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela - devono essere riviste al fine di ottemperare agli standard internazionali;
 - regime di equivalenza dei paesi terzi - sarà riesaminato in modo da focalizzare l'attenzione sui paesi terzi "non equivalenti";
 - approccio di vigilanza basato sul rischio – deve essere riconosciuto, con la possibilità di orientamenti settoriali;
 - persone politicamente esposte - la direttiva proporrà un'estensione delle categorie di individui inclusi;
 - informazioni sul titolare effettivo - saranno messe a disposizione delle autorità competenti e degli enti obbligati;

- trasferimenti elettronici di fondi – il regolamento 1781/2006 sarà modificato in modo da includere le ultime modifiche apportate allo standard del GAFI e tener conto del processo di riesame della Commissione.
2. **La vigente normativa UE è interpretata in maniera diversa nei vari Stati membri:** i diversi approcci adottati dagli Stati membri in ordine alla legislazione vigente nell'Unione europea mettono in evidenza la necessità di un livello più elevato di armonizzazione del quadro. Tuttavia, la piena armonizzazione non sarebbe necessariamente la soluzione migliore per contrastare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell'UE. Data la necessità di un certo grado di flessibilità per affrontare i rischi emergenti, la conclusione della valutazione dell'impatto è che la direttiva dovrebbe proporre le seguenti modifiche:
- dati statistici - è necessario apportare miglioramenti alle modalità di raccolta dei dati statistici in tutta l'UE;
 - definizione di "titolare effettivo" – sarà chiarita.
 - responsabilità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante - saranno chiarite;
 - sanzioni amministrative applicabili - saranno armonizzate in una certa misura.
3. **Le norme vigenti non consentono di rispondere in maniera adeguata ai nuovi rischi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo:** per poter reagire fermamente ma con una certa flessibilità alle nuove minacce emergenti occorre introdurre misure maggiormente basate sui rischi senza tuttavia precisarne i dettagli in modo vincolante. La valutazione dell'impatto conclude che occorre apportare le seguenti modifiche alla legislazione:
- gioco d'azzardo - il campo di applicazione della direttiva dovrebbe essere esteso per coprire tutti i tipi di gioco d'azzardo;
 - regole in materia di protezione dei dati – dovrebbero essere chiarite, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
 - persone che negoziano beni - la soglia per l'inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva e l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela è ridotta a 7 500 EUR;
 - cooperazione tra le unità di informazione finanziaria - sarà rafforzata dalla direttiva.

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La Commissione è custode del trattato e pertanto procederà alla verifica dell'attuazione negli Stati membri delle modifiche della terza direttiva contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Per tutto il periodo di attuazione, se del caso e su richiesta, i servizi della Commissione forniranno assistenza agli Stati membri per l'attuazione delle modifiche legislative, in forma di seminari sul recepimento con tutti gli Stati membri o nell'ambito di riunioni bilaterali. Ove necessario, la Commissione applicherà la procedura disposta dall'articolo 258 del trattato qualora uno Stato membro non rispetti i propri obblighi relativi all'attuazione e all'applicazione del diritto dell'Unione.

La Commissione collaborerà con il comitato congiunto antiriciclaggio delle autorità europee di vigilanza, che elabora in particolare relazioni sull'attuazione della terza direttiva antiriciclaggio in alcuni settori specifici al fine di controllare l'applicazione del nuovo quadro legislativo. Il comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo potrebbe fungere da forum per lo scambio di informazioni sulle questioni inerenti all'applicazione. I servizi della Commissione possono anche utilizzare i risultati degli studi svolti dalle parti interessate o dagli Stati membri nonché eventuali feedback da riunioni con le parti interessate del settore privato. Potrà essere valutata la possibilità di commissionare uno studio esterno, se opportuno.

Il monitoraggio dell'applicazione della direttiva antiriciclaggio avrà luogo anche indirettamente, attraverso i processi di valutazione reciproca del GAFI (15 Stati membri dell'Unione sono membri di tale organismo) e di Moneyval (cui aderiscono gli altri 12 Stati membri). Questo processo di revisione "inter pares" è un processo essenziale e rigoroso per garantire che gli Stati membri rispettino, sia nel loro diritto che nella pratica, gli standard internazionali del GAFI, da cui deriva la maggior parte delle disposizioni della direttiva antiriciclaggio. Le valutazioni hanno luogo ogni 5-7 anni per ogni paese e possono essere integrate da relazioni di follow-up solitamente ogni due anni (o più spesso se le carenze identificate lo richiedono).

CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che le opzioni prescelte descritte e analizzate nella presente valutazione dell'impatto siano proporzionate agli obiettivi perseguiti. Garantendo un approccio su misura e flessibile, agli Stati membri dovrebbe essere fornita la possibilità di adottare misure e intraprendere azioni per contrastare le minacce importanti cui potrebbero dover far fronte a livello nazionale. L'introduzione di processi a livello UE per garantire un maggiore coordinamento e lo sviluppo di approcci sovranazionali, con un'ulteriore armonizzazione in settori specifici, dovrebbe garantire che gli obiettivi dell'Unione siano raggiunti. Sebbene l'attuazione di un sistema efficace di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo comporti notevoli costi per gli enti obbligati, la Commissione ritiene che i vantaggi (molto più difficili da quantificare) derivanti dalla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo continueranno a prevalere sui costi, compresi quelli aggiuntivi legati alle modifiche del quadro.